

Repertorio numero 1578

Allegato lettera "C"

----- S T A T U T O -----

----- TITOLO I -----

Art. 1 - Denominazione -----

1. La società ha denominazione: -----

--- "Centro Intercomunale di Igiene Urbana S.p.A." ---

siglabile -- "CIDIU S.p.A." -----

Art. 2 - Sede -----

1. La società ha sede legale in Collegno (TO). -----

2. Essa può, nei modi di legge, istituire e sopprimere
sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali,
agenzie ed uffici. -----

Art. 3 - Durata -----

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----

Art. 4 - Oggetto -----

1. L'oggetto sociale consiste nelle seguenti attività:

a) gestione dei rifiuti di qualunque genere e natura,
così come definiti dalla normativa comunitaria, nazio-
nale e regionale; -----

b) nettezza urbana; -----

c) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto,
trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e re-
cupero delle energie; -----

d) servizio idrico integrato, come definito dall'art.

4, lett. f, L. 5.1.1994 n. 36, anche tramite partecipa-

- zioni; -----
- e) gestione e manutenzione di parchi ed aree verdi; ---
- f) esecuzione di opere connesse alle attività costi-
tuenti oggetto sociale; -----
- g) interventi di bonifica e ripristino ambientali di
siti inquinati; -----
- h) autotrasporto di cose per conto di terzi con mezzi
di qualunque peso e portata; -----
- i) riparazioni di autoveicoli presso le officine azien-
dali. -----

2. La società può ricevere l'affidamento diretto delle
attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi
e con le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. N.
267/2000 e s.m.e i.. -----

Nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabi-
lito dal presente articolo, la società può svolgere at-
tività e servizi, rientranti nel proprio oggetto socia-
le, tanto direttamente quanto indirettamente, in regime
di concessione, di appalto, nonché di affidamento di-
retto o a qualunque altro titolo nel rispetto delle
leggi vigenti. -----

Fin tanto che la società opera ai sensi e per gli ef-
fetti dell'art. 113, comma 4, lettera a), ovvero comma
5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, le sopra elencate
attività dovranno essere esercitate in modo che la

stessa realizzi la parte più importante della propria attività in favore dell'ente o degli enti pubblici locali che direttamente od anche indirettamente partecipano al suo capitale sociale. Inoltre, le dette attività potranno essere svolte unicamente nell'ambito territoriale riferibile ai soggetti detti. -----

3. La società può delimitare, nel campo del servizio gestione rifiuti, la propria attività alla titolarità ed eventuale gestione di impianti, reti ed altre dotazioni destinati alla produzione dei servizi pubblici locali, compresi quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3. della L.R. 24.10.2002 n. 24. -----

4. La società può eseguire ogni operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui al punto 1., compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. -----

5. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e di riscossione delle tariffe. -----

6. La società può costituire altre società, assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affi-

ne o complementare; può prestare garanzie reali o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate. -----

7. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto, concessione o conferimento. -----

----- **TITOLO II** -----

Art. 5 - Capitale sociale -----

1. Il capitale sociale, è rappresentato da n. 4.249.041,00 (quattromilioniduecentoquarantanovemilaquarantuno) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna. -----

2. Le azioni sono ripartite e sottoscritte secondo il prospetto del libro dei soci aggiornato dall'organo amministrativo secondo le prescrizioni di legge. -----

3. Il capitale sociale è stato definitivamente determinato nella cifra suddetta tramite il procedimento previsto dall'art. 115, comma 3, del d.lg. 18.08.2000 n. 267, con riparto analogo a quello di cui al punto 2.

4. Si provvede ad aumento del capitale sociale anche con conferimenti non in denaro: -----

a) nel caso di ingresso di nuovi soci secondo quanto prevede il successivo art. 6; -----

b) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi

l'esigenza o l'opportunità; -----

c) negli altri casi stabiliti dalla legge. -----

Art. 6 - Partecipazione -----

1. Fin tanto che la società opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 4, lettera a), ovvero comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, possono essere soci della stessa esclusivamente enti pubblici ovvero società a capitale interamente pubblico. Il capitale rimane altresì interamente pubblico qualora la società, a seguito delle operazioni di scorporo delle attività di erogazione del servizio, acquisti la natura di cui all'art. 113, comma 13, D.lg. 18.8.2000 n. 267 (società di capitale con titolarità della proprietà degli impianti e con facoltà di loro gestione). -----

2. L'ingresso di nuovi soci pubblici è consentito dopo la definitiva determinazione del capitale sociale ai sensi del precedente art. 5, punto 3, ed è deciso con deliberazione dell'assemblea la cui seduta è validamente costituita in presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. -----

Art. 7 - Trasferimento delle azioni -----

1. I Soci possono trasferire le proprie azioni essendo stato definitivamente determinato l'importo del capitale, come precisato nel precedente art. 5, punto 3. ----

2. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione per raccomandata con a.r., al presidente del consiglio di amministrazione, specificando il nome dell'acquirente e le condizioni di vendita. -----

Tale dichiarazione vincola l'alienante come offerta irrevocabile. -----

3. Nei venti giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta il presidente del consiglio di amministrazione dà notizia dell'offerta a tutti gli altri soci i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni o dei diritti di opzione in vendita, esercitabile nei venti giorni successivi con accettazione scritta dell'offerta indirizzata allo stesso presidente. -----

4. Nei dieci giorni dal ricevimento dell'ultima accettazione, il presidente ne informa per iscritto l'alienante. -----

5. La prelazione deve essere esercitata sull'intera quantità di azioni e di diritti di opzione offerti dall'alienante. -----

Se i soci che la esercitano sono più, salvo diverso accordo tra gli stessi, le azioni e i diritti di opzione in vendita sono ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. -----

6. E' vietato, a pena di nullità, il trasferimento di azioni o di diritti di opzione a soggetti privati. ----
Tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni del presente articolo devono essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

Art. 8 - Gestione di servizi -----

1. I rapporti tra la società e gli enti locali territoriali titolari del servizio pubblico sono regolati nelle forme stabilite dalle specifiche norme di settore. -
2. I rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme comuni. -----
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, c. 2, la società, qualora non provveda direttamente alla gestione degli impianti e delle altre dotazioni, li assegna al gestore secondo le modalità definite dalle leggi di settore o, in difetto, convenute. -----

Art. 9 - Azioni -----

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. -----
2. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Art. 10 - Obbligazioni e prestiti dei soci -----

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile. -----
2. E' consentita alla società l'acquisizione di fondi,

con obbligo di rimborso, presso coloro che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. -----

----- **TITOLO III** -----

Art. 11 - Assemblea dei soci -----

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria secondo il criterio di distinzione stabilito dalla legge. -----

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea -----

1. L'assemblea è convocata anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la società, purchè entro i confini della Provincia di Torino. -----

2. La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed, eventualmente, fissata anche in un giorno successivo, la seconda convocazione. L'avviso è comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Il termine è prorogabile fino a centottanta giorni: ---

a) nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione

del bilancio consolidato; -----

b) quando lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura ed all'oggetto della società. -----

In questi casi gli amministratori segnalano nella rela-
zione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazio-
ne. -----

4. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi sta-
bilite dalla legge e ogni qual volta il consiglio di
amministrazione lo ritiene opportuno. -----

5. Gli amministratori devono convocare senza ritardo
l'assemblea quando ne è fatta richiesta dai soci a nor-
ma dell'art.2367 del codice civile. -----

Art. 13 - Costituzione dell'assemblea e voto -----

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è rego-
larmente costituita con l'intervento di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale
escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto
nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza
assoluta, salva la maggioranza più elevata prevista da-
gli art. 6 punto 2, 16 punto 2 e 22 punto 1. -----

2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favo-
revole di più della metà del capitale sociale quando
l'oggetto della deliberazione consista nell'adeguamento
dello statuto a disposizioni di legge in materia e con
il voto favorevole di più dei tre quarti del capitale

sociale e la maggioranza numerica dei soci partecipanti all'assemblea quando la deliberazione riguardi altro oggetto di competenza dell'assemblea straordinaria. ---
I precisati quorum costitutivi e deliberativi valgono tanto in prima quanto in seconda convocazione ma per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali l'assemblea ordinaria di seconda convocazione si costituisce e delibera con le maggioranze prescritte dall'articolo 2369 terzo comma del codice civile. -----

3. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si considera regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ma in questo caso il presidente dell'assemblea ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli assenti. -----

Quando l'assemblea non è stata formalmente convocata ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

4. Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di legge. -----

Art. 14 - Competenze dell'assemblea -----

1. L'assemblea ordinaria ha la competenza definita dall'articolo 2364 del codice civile. -----

In virtù della riserva di statuto consentita dal suddetto articolo la stessa assemblea ha inoltre competenza ad autorizzare gli amministratori a compiere le seguenti operazioni: -----

- a) attuazione del budget di esercizio e del piano degli investimenti predisposti dal consiglio di amministrazione e corredati da specifica relazione; -----
- b) compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad euro 200.000,00 che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal consiglio di amministrazione o non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; -----
- c) compimento di atti negoziali di qualsivoglia genere di valore unitario superiore ad euro 2.000.000,00 anche se ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; -----
- d) acquisizione ed alienazione di partecipazioni di importi superiori a 1/10 del capitale sociale e costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere in conformità al successivo art.16; -----

-- e) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda. -----

2. La competenza dell'assemblea straordinaria è definita dall'articolo 2365 del codice civile, salva l'attribuzione al consiglio della competenza a deliberare sugli oggetti indicati nel secondo comma dell'articolo stesso. -----

Art. 15 - Consiglio di amministrazione -----

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri, incluso il presidente, secondo le determinazioni assunte dall'assemblea ordinaria che li nomina. -----

2. La nomina e la revoca dei consiglieri di amministrazione è deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole di non meno del 75% del capitale sociale rappresentato in assemblea e della maggioranza numerica dei soci partecipanti all'assemblea. -----

3. La durata in carica degli amministratori, non superiore a tre esercizi sociali, è stabilita dall'assemblea. Gli amministratori sono rieleggibili. -----

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio: -----

a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'inca-

- pacità ad esercitare uffici direttivi; -----
- b) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art.58 d.lg. 18.8.2000 n. 267; -----
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti che, nei successivi due esercizi, siano poi stati assoggettati a procedure concorsuali; il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure; -----
- d) coloro che si trovino in lite giudiziaria con la società, amministratori con poteri di rappresentanza o dipendenti con poteri institori o che esercitino per conto proprio o altrui, anche in veste di coordinatori, un'attività concorrente con quelle della società o partecipino come soci illimitatamente responsabili ad altra società concorrente o comunque operante nel settore dei servizi prestati dalla società o vi rivestano la qualità di institori; -----
- e) coloro che ricoprano la carica di amministratori in enti locali soci. -----

5. Le cause e modalità per la cessazione, sostituzione e revoca degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge. -----

Art. 16 - Competenze del consiglio di amministrazione e cariche sociali -----

1. La gestione della società spetta esclusivamente al

consiglio d'amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. -----

Sono inoltre di competenza del consiglio d'amministrazione le deliberazioni sugli oggetti previsti dall'articolo 2365 secondo comma, del codice civile. -----

2. Il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. -----

3. Può inoltre nominare un segretario, anche estraneo alla compagine dei suoi componenti. -----

Art. 17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione -----

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in luogo diverso, purchè nel territorio della Provincia di Torino, su convocazione del presidente - il quale agisce di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri - da farsi mediante avviso comunicato agli amministratori con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

2. In caso di urgenza la comunicazione può essere fatta con avviso che pervenga ai destinatari con almeno ventiquattro ore di anticipo. -----

3. Le riunioni sono presiedute dal presidente del con-

siglio di amministrazione; in caso di sua assenza, sono presiedute, nell'ordine, dall'amministratore delegato o dal consigliere più anziano di età. -----

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. -----

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. -----

Non è consentito il voto per rappresentanza. -----

6. In caso di parità prevale il voto del presidente. --

Art. 18 - Il presidente -----

Il presidente del consiglio di amministrazione ha le competenze definite dall'art.2381 - primo comma del codice civile. -----

Ha inoltre il compito di dare esecuzione alle deliberazioni consiliari e di ricevere le notificazioni e le comunicazioni indirizzate alla società. -----

Art. 19 - Amministratori delegati, direttori e procuratori -----

1. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti di legge, ad uno o più dei suoi componenti. -----

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli articoli 2423 - 2443 - 2446 - 2447 del codice civile. -----

3. Il consiglio di amministrazione può deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure speciali per determinati atti o per determinate categorie di atti ad amministratori, a dirigenti e altri dipendenti di qualunque grado, nonchè a terze persone anche estranee alla società. -----

Art. 20 - Poteri di rappresentanza - Informativa all'Assemblea dei Soci -----

1. Il potere di rappresentanza è generale e spetta individualmente al presidente ed al o agli amministratori delegati. -----

2. Con deliberazione del consiglio la rappresentanza può essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, ad altri componenti del consiglio, al direttore generale, ai dirigenti e ai funzionari. -----

Il Consiglio di Amministrazione o i suoi componenti in concreto delegati a particolari funzioni e compiti devono: -----

- relazionare ai soci, in merito a quanto segue ogni sei mesi: -----

-- I) generale andamento della società, in relazione agli indirizzi generali ed obiettivi strategici delineati; -----

-- II) principali atti di gestione compiuti, anche dal direttore generale o da eventuali procuratori ad acta,

unitamente alla loro possibile evoluzione; -----

-- III) stato di attuazione e rispetto del business plan e del budget annuale, in relazione anche agli indirizzi generali ed obiettivi strategici delineati; ---

-- IV) principali operazioni che hanno comunque coinvolto la società, e loro coerenza rispetto agli indirizzi generali ed obiettivi strategici delineati; ----

-- V) situazione economica e finanziaria della società.

Art. 21 - Direttore generale -----

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione anche al di fuori del proprio seno ed è inquadrato nell'organico della società. -----

2. Il direttore generale: -----

- a) sovrintende all'attività sociale conformemente agli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione; -
- b) svolge compiti di collaborazione e assistenza tecnica nei confronti degli organi sociali; -----
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; -----
- d) dirige il personale; -----
- e) esercita i poteri attribuitigli dal consiglio di amministrazione. -----

3. Il direttore generale che non sia componente del consiglio di amministrazione partecipa alle sedute senza diritto di voto. -----

Art. 22 - Collegio sindacale -----

1. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, nominati dall'assemblea con la maggioranza prevista per la nomina del consiglio di amministrazione. -----

2. Cause di ineleggibilità e di decadenza, nomina, cessazione, sostituzione, retribuzione e responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sono regolati da disposizioni di legge. -----

Art. 23 - Controllo contabile -----

Il controllo contabile, se consentito dalla legge, è esercitato dal collegio sindacale salvo che l'assemblea opti per l'affidamento ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della Giustizia. -----

TITOLO IV -----**Art. 24 - Bilancio** -----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla redazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale. -----

Art. 25 - Ripartizione degli utili -----

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è ripartito come segue: -----
 - il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----
 - il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

----- **TITOLO V** -----

Art. 26 - Scioglimento -----

1. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. -----

2. I liquidatori provvedono a ripartire pro quota l'attivo risultante dal bilancio attenendosi, quanto più possibile, ai seguenti criteri: -----

a) la liquidazione avviene mediante riattribuzione ai Comuni dei beni conferiti e di quelli a rete esistenti sul territorio; -----

b) gli impianti centralizzati vanno assegnati al Comune nel cui territorio sono ubicati salvo il diritto, previa convenzione, di uso da parte degli enti di bacino.

Art. 27 - Rinvio -----

Per quant'altro non regolato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia. -----

Art. 28 - Clausola compromissoria -----

Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, --
salvo quelle che non possono formare oggetto di compro-
messo, sono sottoposte ad arbitrato rituale sotto l'os-
servanza del regolamento della Camera Arbitrale del ---
Piemonte, da intendersi qui integralmente richiamato. -

In originale firmati: -----

Massimiliano CAVAZZONI -----

MAURO Claudio -----

Notaio Diego AJMERITO -----

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Torino 3 - il 2 novembre 2011 al numero 15392 Serie 1T con euro
393,00 di cui euro 225,00 per imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82, conservato nella raccolta del notaio Diego Ajmerito.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO).

Torino, lì 2 novembre 2011